

## DECISIONE (UE) 2016/2042 DELLA COMMISSIONE

del 1º settembre 2016

sul regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica

[notificata con il numero C(2016) 5551]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 4 marzo 2014, la Germania ha comunicato alla Commissione la modifica del regime di aiuti per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica [Filmförderungsgesetz («FFG»)]. Detto Stato membro ha fornito alla Commissione informazioni supplementari con le lettere del 17 aprile e del 16 luglio 2014.
- (2) Con lettera del 17 ottobre 2014, la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura in oggetto.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento («decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.
- (4) La Germania ha inviato le sue osservazioni sulla decisione di avvio con lettera dell'11 dicembre 2014.
- (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate. La Commissione ha inoltrato tali osservazioni alla Germania, che ha avuto la possibilità di esprimersi in merito, inviando alcune osservazioni che sono pervenute con lettera del 5 marzo 2015.

## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

## 2.1. Denominazione, regime

- (6) La base giuridica del regime è la settima versione della legge riguardante le misure per la promozione del cinema tedesco («FFG in der Fassung des Siebten Änderungsgesetzes») che definisce i dettagli delle condizioni per il sostegno al settore audiovisivo fornito dal consiglio federale tedesco per il cinema («Filmförderungsanstalt», FFA). Era stato approvato dalla Commissione fino al 31 dicembre 2016 tramite decisione nel caso SA.36753 del 3 dicembre 2013. La modifica prevista e comunicata di tale regime riguarda il finanziamento e la tassazione dei servizi dei fornitori di video on demand che non hanno sedi o agenzie in Germania.
- (7) Il regime federale attuale per il finanziamento alla produzione, distribuzione e proiezione cinematografica è finanziato con un'imposta particolare («Sonderabgabe») applicata alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo nonché a quelle del settore radiotelevisivo. Gli esercenti di sale cinematografiche, i fornitori di video e quelli di video on demand devono pagare un'imposta obbligatoria al FFA in base al loro reddito derivante dallo

<sup>(1)</sup> GU C 437 del 5.12.2014, pag. 57.

<sup>(2)</sup> Cfr. la nota a piè di pagina 1.

